

BIO SOC. AGRICOLA SRL

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VIA C. COLOMBO, 44
00147 ROMA
PEC va@pec.mite.gov.it

AL MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
VIA DI S. MICHELE, 22
00153 ROMA
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**OGGETTO: ID 10261: Impianto agrovoltaiico “Località Casale Volpini – Poggio San Giovanni Ischia di Castro (VT)”
Controdeduzioni ex art. 24 comma 3 D.lgs 152/2006 ultimo periodo, riguardanti le osservazioni presentate dal Dr Enrico Calvario, ASSOCIAZIONE LAGO DI BOLSENA ODV. , prot. n. 0183414, in merito al procedimento di impatto ambientale in corso sul progetto Bio srl – La Maestra**

Il sottoscritto Francesco Fausto cf: FSTFNC95E31C309K, in qualità di amministratore della BIO Soc. Agricola SRL con sede in Siena Viale Camillo Benso Conte di Cavour, 136, in merito alle osservazioni associazioni sopra riportate, al progetto per la realizzazione dell'impianto in oggetto, e in riferimento all'art. 24 comma 3 D.lgs 152/06 comunica le seguenti controdeduzioni:

DIRITTO

- Premesso che al comma 7 dell'art 20 del D.lgs 199/21 riporta *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee. “*

Le aree idonee sono quelle individuate dal comma 1, tramite decreti ministeriali, non ancora emanati. (Qualora fossero stati emanati, le leggi regionali sarebbero chiamate ad uniformarsi e troverebbe anche applicazione).

Il comma 8 dello stesso articolo procede precisando che *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

c-quater del comma 8 (sempre art. 20): *“ (sono considerate idonee n.dr.) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) ((includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro *di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in**

relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#). (8)''

per cui la "inidoneità" dell'area su cui dovrà sorgere l'impianto, potrà essere dovuta esclusivamente all'eventuale futuro inserimento, almeno di una parte dell'area, nelle aree di tutela ex D.lgs 42/2004 (art 136 e 138), o trovarsi a meno di 500 m da queste stesse aree.

Ad oggi, il progetto, non è collocato in aree sotto tutela D.lgs 42/2004, o limitrofe (se non in minima parte), pertanto con legge alla mano, come ben chiaramente indicato dal citato D.lgs. 199/2021, il progetto ricade in aree "idonee".

È pur vero che secondo il PTPR regionale, che però in merito ha un compito di indirizzo, e non è cogente, l'area in oggetto è considerata "Paesaggio agrario di continuità" e in parte "paesaggio agrario di continuità" dove nel primo caso è consentita l'installazione a terra di impianti di energia rinnovabile, e nell'altro no. È però altrettanto vero che all'emanazione degli atti di decreti ministeriali di individuazione delle aree idonee, di cui al primo comma dell'art 20 del D.lgs 199/2021, e di cui siamo in attesa, le regioni dovranno poi uniformare le proprie leggi territoriali.

Inoltre rileviamo come, il comune di Ischia di Castro con propria disposizione normativa, abbia identificato, in ambito comunale, le aree idonee e non idonee. Anche per questo, perché l'areale del progetto si trova in area idonea, si è deciso di procedere con la domanda autorizzativa.

Va rilevato inoltre che le osservazioni delle Associazioni in epigrafe sembrano non distinguere tra installazione fotovoltaica e agrivoltaica. Quest'ultima si inserisce armoniosamente nel contesto agricolo e ne esalta l'economia e la conduzione. L'agrivoltaico è regolato dalla guida emessa da ENEA-GSE-CREA ed è rispettoso delle tradizioni agricole e territoriali storiche. Anzi, secondo la guida ENEA-GSE-CREA, l'agricoltura, il terreno, si avvantaggiano con un impianto agrivoltaico ben progettato. Le stesse Associazioni non prendono in esame i vantaggi: la riduzione delle emissioni CO2, la sostenibilità, la ricaduta sull'ambiente, l'autonomia energetica, i posti di lavoro qualificato.

Quasi sembrerebbe che le Associazioni in epigrafe, più della volontà di partecipare con valide proposte alla definizione della migliore installazione possibile, che salvaguardi tutto lo storico e la storia del posto che riduca o elimini impatti visivi (non installare su i crinali, utilizzo di elettrodotti interrati, piazzole disponibili per avifauna, strutture metalliche e costruzioni color verde o terra, piuttosto che zincati, moduli antiriflesso e così via) e in definitiva alla salvaguardia degli interessi di cui sono portatori, vogliano semplicemente opporsi per punto preso alle rinnovabili, a cui invece, obbligatoriamente il mondo dovrà ricorrere.

ANALISI VINCOLISTICA E DI OPPORTUNITA'

C'è una dichiarazione di notevole interesse paesaggistico che interessa l'area della Caldera di Latera e una parte dei terreni su cui insiste il progetto e per la quale si applicherà, probabilmente, dagli enti proposti a farlo, la clausola di salvaguardia e il parere del soprintendente avrà rilevanza vincolante.

Su questo ultimo argomento, ritenuto l'unico rilevante, si presentano le seguenti osservazioni:

- Il progetto presentato non è industriale ma trattasi di un **impianto agrivoltaico**, dove si assume un impegno ultradecennale di coltivazione, in un sito dove gli appezzamenti, piccoli e incolti da decenni, sono di tanti proprietari diversi, dove nessuno svolge l'attività di coltivare i campi, o comunque di dedicarsi all'agricoltura.
- Questo progetto, nel territorio di Ischia di Castro forse è l'unico nella Provincia di Viterbo ad essere proposto da agricoltori di professione, da decenni, e Ischiani di nascita, e non da multinazionali straniere.

Un eventuale parere contrario, continuerà a lasciare quella zona come è ora.

- Il progetto, è proposto non in aree esposte o visibili, e nel pieno rispetto della salvaguardia di ogni aspetto naturale. Anche in questo caso si invita a vedere la mappatura del progetto, appunto studiato per questo risultato.
- la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico proposta l'8 agosto, quando l'istanza autorizzativa era già in corso, in qualche modo dovrà prevedere lo svolgimento dell'attività agricola e agrivoltaica dal momento che la predetta dichiarazione di interesse paesaggistico, coinvolge una superficie territoriale molto vasta.
- In definitiva, il tempo dirà se sarà un vantaggio per la comunità locale.

Sembrirebbe invece sproporzionato qualificarlo nelle vicinanze dell'antica città di Castro, e all'interno del geoparco degli etruschi, candidato Unesco 2019: la città di Castro è a 19 km in linea d'aria.

Un altro punto che va considerato, da chi è chiamato a decidere, è che le associazioni principalmente avverse sono quelle dei cacciatori. E' vero, dentro all'impianto agrivoltaico non può essere praticata la caccia. Per questo possono vivere oltre 50 coppie di lepri ed altra fauna selvatica. Si deve considerare che accanto alle associazioni cacciatori, ci sono anche cittadini con opinioni diverse, ovvero contro la caccia della fauna selvatica.

Ed inoltre, concordiamo che in provincia di Vt c'è una concentrazione di impianti agrivoltaici più alta che altrove, ma questo dipende anche dalle capacità di connessioni esistenti, che però sono finite o stanno finendo e pertanto il proliferare degli agrivoltaici, verrà ad avere una sua fine "naturale". Ed inoltre anche dalla morfologia del terreno. Che però è bene ricordarlo, un impianto agrivoltaico "ben fatto" non vuol dire sottrazione di terreno all'agricoltura, anzi spesso vuol proprio dire l'opposto.

Si ritiene invece utile rispondere singolarmente alle osservazioni della Associazione lago di Bolsena lago OdV, in quanto l'unica tra le associazioni che propone qualcosa di utile al fine di migliorare il progetto, e non un diniego a prescindere:

sintesi della lettera della Associazione lago di Bolsena OdV:

Per quel che concerne l'Osservazione 1: Sospendere la procedura della valutazione d'impatto del progetto per riprenderla dopo la presentazione di uno studio faunistico completo, dopo la presentazione di uno Studio di Incidenza che prenda in considerazione l'insieme completo dei dati dei monitoraggi e l'impatto cumulativo di tutti i P/P/P/IA, e dopo l'avvio della procedura di VInCA.

possiamo chiedere la sospensione e produrre uno studio faunistico completo. Escludiamo la necessita dell istanza VINCA perche il sito non ricade nei siti natura 2000 e neanche nelle vicinanze immediate

Per quel che concerne l'Osservazione 2: Adattare il progetto ai criteri attuali di ecosostenibilità per il agrivoltaico. il progetto e' distribuito tra aree boscate con ampie superfici lasciate esterne all installazione eil mantenimento delle infrastrutture viarie agricole esistenti, le numerose arnie di api di apicoltori della zona. Riteniamo che la recinzione delle aree oggetto dell installazione preservino livelli da fauna dall'aggressione periodica dei cacciatori singoli e in gruppo. La recinzione dell'installazione consente l attraversamento di animali di piccola taglia

Per quel che concerne l'Osservazione 3: Rinunciare alla realizzazione del progetto ricorrendo alle opportune ed adeguate soluzioni alternative indicate.

le soluzioni alternative quali frazionamento in impianti minori, o ricerca di superfici impermeabili sono economicamente svantaggiose e non reggono le condizioni di mercato senza incentivi.

Per quel che concerne l'Osservazione 4: Rinunciare alla realizzazione del progetto aspettando un'attenta programmazione energetica regionale

è probabile che l'attesa di una programmazione energetica nazionale richieda anni se non qualche decennio. In ogni caso la transizione verde è la strada tracciata senza alternative. Già' la guida ENEA-GSE-CREA è un importante linea da seguire

Per quel che concerne l'Osservazione 5: Definire nel dettaglio e all'interno del progetto, il volume dei fondi destinati alle compensazioni ambientali e territoriali, i criteri per lo stanziamento di questi fondi e gli scopi ai quali i fondi possono essere destinati.

la compensazione in fondi o in opere e' destinata alla popolazione locale ed è in genere gestita attraverso l'amministrazione comunale che si suppone interpreti l'interesse della comunita' locale

CONCLUSIONI

L'applicazione del comma 7, comma 8 (c-quater) dell'art 20 del Decreto legislativo 199/2021, rende ad oggi il sito "idoneo" ex lege.

Assume sicuramente rilievo la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico in corso, e conseguentemente il parere della Soprintendenza.

Si è fiduciosi che all'analisi degli argomenti esposti , quest'ultima si potrà esprimere, nell'interesse della comunita' tutta, e non solo di una parte forse minoritaria, di essa.

Certamente con tutte le prescrizioni che Le compete prescrivere.

Fausto Francesco